



Via E. Chanoux n. 122 - 11026 – cod.fisc.p.Iva 00123120073

☎ 0125/830611(centralino) - 📠 0125/830642 📧 info@comune.pontsaintmartin.ao.it - protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it
- www.comune.pontsaintmartin.ao.it

INFORMATIVA IMU (Imposta Municipale Propria) 2023

Legge di riferimento: Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019 – art. 1 commi da 738 a 783)

Tariffe anno 2023: sono state approvate con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 09/12/2022.

Il tributo è disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2023. I suddetti atti sono visionabili sul sito istituzionale dell'ente <http://www.comune.pontsaintmartin.ao.it/area tematica tasse e tributi>

Nell'ottica di agevolare i contribuenti, è possibile ritirare, previo appuntamento, o preferibilmente richiedere via mail, il calcolo dell'IMU presso l'ufficio Tributi del Comune - 2° piano - Tel. 0125 830637-830636
Mail: tributi@comune.pontsaintmartin.ao.it - orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì – 9,00/12,00.

Aliquote

Aliquota per abitazione principale di “lusso” SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019	0,6 per cento
Aliquota agevolata ridotta per una sola unità immobiliare e relative pertinenze (una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa dal soggetto passivo d'imposta in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, senza l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale (art. 16 regolamento IMU)	0,56 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019	zero
Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019	zero
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,82 per cento (di cui 0,76 per cento è riservata allo Stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,82 per cento

Modalità di pagamento

Può essere effettuato mediante il Modello F24 in banca o in posta. o con bollettino postale, il **codice Comune è G854.**

I codici tributo da indicare sul Modello F24 sono: 3912 IMU abitazione principale e pertinenze solo per cat. di lusso A1,A8,A9; 3916 IMU aree fabbricabili; 3918 IMU altri fabbricati; 3925 IMU fabbricati produttivi cat. D quota Stato.



Via E. Chanoux n. 122 - 11026 – cod.fisc.p.Iva 00123120073

☎ 0125/830611(centralino) - 📠 0125/830642 📧 info@comune.pontsaintmartin.ao.it - protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it
- www.comune.pontsaintmartin.ao.it

Scadenze dei versamenti

1a rata ACCONTO, pari al 50% dell'imposta annuale **entro il 16 giugno 2023;**

2a rata SALDO **entro il 16 dicembre 2023**, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio. E' possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023.

Dichiarazione

L'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IMU permane nei soli casi di variazioni rilevanti ai fini dell'imposta che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare e, comunque, in tutti i casi in cui non siano individuabili la soggettività passiva del contribuente e/o il presupposto impositivo (es. contratti di locazione finanziaria, immobili merce, inagibilità/inabitabilità, inizio possesso di aree edificabili, ecc.). La dichiarazione, redatta su apposito modello ministeriale, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, con effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni.

Accatastamento ex rurali

Si ricorda l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati ex rurali ancora iscritti al catasto terreni. Per tali immobili, nelle more dell'accatastamento, l'imposta deve essere versata sulla base di una rendita presunta.

Fabbricati rurali strumentali (art. 9, c.3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557)

Detti fabbricati, se in possesso dei requisiti previsti, sono esclusi dall'IMU nel Comune di Pont-Saint-Martin in quanto ricadenti in area montana. Per tali immobili è prevista una specifica annotazione catastale.

Comodati – uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Presupposto impositivo

E' il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili di cui all'art. 1 commi 740 e 741 della Legge n. 160/2019.

L'IMU non si applica:

- per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle cat. di lusso A1,A8,A9 e relative pertinenze, per le quali il tributo è dovuto);
- per i terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana.

Per abitazione principale s'intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Sono equiparate all'abitazione principale: l'abitazione non locata, posseduta da anziano/disabile che ha acquisito la residenza in istituto ed inoltre un immobile posseduto dal personale delle Forze armate/polizia e non locato.



Via E. Chanoux n. 122 - 11026 – cod.fisc.p.Iva 00123120073

☎ 0125/830611(centralino) - 📠 0125/830642 📧 info@comune.pontsaintmartin.ao.it - protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it
- www.comune.pontsaintmartin.ao.it

Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C2 (cantine e depositi), C6 (autorimesse), C7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale e quindi non devono essere affittate/utilizzate da terzi, purchè appartenenti al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale.

Calcolo dell'IMU - base imponibile - riduzioni

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata poi per:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito) e A/10 (uffici e studi privati);
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

Per le aree edificabili, la base imponibile è il valore dichiarato dal contribuente già ai fini dell'ICI, sempre che non siano intervenute variazioni. I valori di riferimento sono stati individuati con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012.

L'imposta si determina moltiplicando la base imponibile, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso, per l'aliquota IMU.

Il mese è calcolato per intero se il possesso, ovvero la destinazione di abitazione principale, si è protratto per più della metà dei giorni. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente; in caso di parità di giorni il mese si computa in capo all'acquirente.

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.lgs n. 42/2004;
- fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 15 del Regolamento comunale IMU.

Per i fabbricati oggetto di demolizione/ristrutturazione/restauro/risanamento, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza tenere conto della rendita del fabbricato, fino alla data di ultimazione dei lavori oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato. In detti casi, in alternativa al valore dell'area, la base imponibile può essere determinata facendo riferimento alla rendita catastale ridotta del 50%, fino dalla data di fine lavori, oppure se antecedente fino al momento dell'utilizzo.

L'importo dovuto a titolo di altri fabbricati e per le aree edificabili va versato interamente a favore del Comune, mentre per gli immobili produttivi, classificati nel gruppo catastale D, l'importo va versato unicamente allo Stato.

Il versamento **non è dovuto** quando l'importo annuo complessivo risulti inferiore ad **euro 5,00**.

Pont-Saint-Martin, lì, 2 maggio 2023